

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII Legislatura

## **DISEGNO di LEGGE**

d'iniziativa del senatore BOCCHINO

---

“Norme e misure urgenti in materia di Alta Formazione Artistica e musicale (AFAM)”

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge propone una serie di interventi finalizzati a risolvere anomalie e vuoti legislativi che in questi ultimi anni hanno reso difficile alle Accademie e ai Conservatori di musica un sereno svolgimento dei compiti istituzionali di loro competenza; altresì si interviene anche nell'ottica di un risparmio rispetto alla spesa pubblica. Si tratta di poche ma urgenti norme d'intervento, necessarie se si vuole - non solo a parole - dare una risposta concreta a un settore che, per la sua storica competenza nell'alta formazione e specializzazione, viene considerato un'eccellenza italiana. A dimostrazione di ciò si veda l'enorme afflusso di studenti da tutto il mondo, studenti già in possesso del titolo di studio finale rilasciato dal loro Paese, che chiedono alle Istituzioni italiane quel perfezionamento dei "saperi" che oggi solo la docenza italiana è ancora in grado di assicurare.

All'art 1 si prevede, con la confluenza nel Consiglio Universitario Nazionale delle rappresentanze dei professori e degli studenti delle istituzioni AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale, la fine di quel periodo transitorio di applicazione della Legge di Riforma n. 508 del 1999, che ha visto l'allora Consiglio Nazionale delle Arti e della Musica, organo di consulenza del Ministro deputato a esprimere pareri e formulare proposte, fallire di fatto nei suoi compiti primari. Nei 15 anni passati dall'emanazione della Legge si è visto infatti come questo Consiglio, parallelo al Consiglio Universitario Nazionale, non abbia affatto portato alla realizzazione di quanto previsto dalla Legge 508, per cui si rende ora necessario e improrogabile un cambio di rotta sostanziato nella confluenza nel CUN delle rappresentanze dei docenti, con l'istituzione di due nuove aree specifiche (Arte e Musica), e parallelamente l'integrazione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Ciò anche al fine di armonizzare finalmente i due sistemi, dell'università e dell'alta formazione artistica e musicale. L'articolo delega anche il Ministro del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca a estendere alle istituzioni dell'Alta Formazione

Artistica e Musicale la normativa vigente per favorire lo sviluppo della ricerca nei campi artistico e musicale, il che sarà utile anche per la valutazione dell'attività dei docenti e delle istituzioni.

All'art. 2, nella logica del risparmio, anche al fine di evitare ulteriori contenziosi e, soprattutto, nell'interesse degli studenti e delle Istituzioni, si provvede a dare stabilità alla docenza, consentendo l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti precari inclusi nelle graduatorie nazionali costituite in attuazione dell'art. 19 comma 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 24 novembre 2013, n. 128. Nel medesimo articolo si vuole assicurare che la stabilizzazione dei predetti docenti avvenga in subordine a quella del personale incluso nelle graduatorie nazionali previgenti ed, altresì, in subordine alla necessaria progressione di carriera dei docenti meritevoli, dalla seconda fascia alla prima fascia.

All'art. 3, a costo zero, si prevede di sanare l'impropria situazione dei docenti di seconda fascia, da anni bloccati dall'assenza di procedure concorsuali per il legittimo passaggio alla prima fascia, per la quale possiedono i titoli artistici necessari, tenendo conto delle specificità delle differenti istituzioni e contemporaneamente evitando la soppressione delle cattedre uniche, a garanzia del completo e corretto funzionamento dei corsi di studio.

All'art. 4 si intende finalmente sanare la sperequazione economica tra le retribuzioni dei docenti universitari e quelle dei docenti delle Accademie e dei Conservatori, appartenenti al comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, parallelo a quello universitario. Da anni questi docenti, a fronte di retribuzioni decisamente sottodimensionate, assolvono incarichi di formazione e di specializzazione, sopportando il carico dell'attuazione di una riforma in chiave europea, insegnando nei corsi di triennio e biennio (paralleli a quelli universitari), rilasciando diplomi accademici di primo e secondo livello (equipollenti alle lauree triennali e biennali, in base alla nuova Legge del 24 dicembre 2012, n. 228. Anche in questo caso il provvedimento è urgente ed evita i portati economici di un contenzioso difficilmente sostenibile da parte dell'Amministrazione. Al comma 2 si prevede di conseguenza

l'estinzione dell'anacronistico comparto di contrattazione, improprio per questo settore, e infatti non previsto per i docenti universitari.

All'art. 5 si intende promuovere la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo consentendone la riqualificazione, come avvenuto nelle altre Pubbliche Amministrazioni, e si prevede che i nuovi posti vacanti della dotazione organica delle istituzioni, ad eccezione di quelli già destinati alla stabilizzazione del personale precario che ne abbia diritto ai sensi della vigente normativa, siano prioritariamente destinati alle procedure di riqualificazione del personale interno di ruolo e che, solo a seguito di ciò, si possano avviare nuove procedure di reclutamento.

Con l'art. 6 si precisano i parametri di riferimento per la distribuzione dei crediti formativi accademici ai fini della messa in ordinamento dei corsi accademici di secondo livello, coerentemente con quanto fatto in passato per i corsi accademici di primo livello, al fine di dare certezza alle istituzioni e soprattutto certezza agli studenti che tali corsi hanno frequentato con dispendio di energie e di denaro, superando gli esami previsti e rimanendo sinora in attesa di un riconoscimento dei titoli, che incide sulle loro possibilità di lavoro, nazionali e internazionali. La necessità della stabilizzazione dei titoli è stata peraltro già oggetto di solleciti al ministero italiano da parte della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, che relativamente al mancato riconoscimento dei titoli di studio ha ipotizzato una discriminazione di trattamento incompatibile con la libertà di circolazione dei lavoratori, stabilita dagli artt. 39 e ss. del Trattato sull'Unione europea, anche nei confronti di cittadini di altri Paesi membri che effettuino i loro studi nei Conservatori italiani o che, successivamente al riconoscimento accademico in Italia, intendano svolgere l'attività all'estero.

All'art. 7 si regolarizzano le procedure di utilizzo dei docenti dei Conservatori all'interno (risalenti al R.D. 22 giugno 1939, n. 1076) dell'attività dei Corsi di perfezionamento, di antica tradizione, dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, prevedendo tra l'altro il rilascio del titolo congiunto, anche a tutela degli studenti.

**Art. 1**  
**(Consiglio Universitario Nazionale)**

1. Il Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca è delegato ad adottare entro e non oltre trenta giorni dall'emanazione della presente legge, uno o più decreti volti a integrare il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) con le due nuove aree dell'Arte e della Musica per le rappresentanze dei docenti e degli studenti delle istituzioni del settore AFAM nonchè ad estendere alle istituzioni Afam la normativa vigente per le università relativa alla ricerca, ivi compresa quella relativa all'attivazione dei dottorati di ricerca nei campi artistico e musicale. I pareri e le proposte precedentemente di competenza del Cnam in base all'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a partire dalla data di approvazione della presente legge divengono competenza delle due suddette aree dell'Arte e della Musica.

**Art. 2**  
**(Esaurimento graduatorie personale docente)**

1. Al c. 8 dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lett. l), aggiungere la seguente:  
"m) priorità, nell'ambito del regolamento sul reclutamento del personale di cui al c. 7 lett. e, dell'assunzione del personale docente con almeno tre anni accademici di insegnamento su posti vacanti e disponibili, e del personale tecnico e amministrativo con almeno tre anni di servizio.

2. Il comma 2 dell'art. 19 del DL 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128 è così sostituito:

" 2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca»;

3. Gli incarichi di insegnamento di cui all'art. 19,c. 2 del DL 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128, così come modificato dal precedente c. 2, sono subordinati alla progressione di carriera dei docenti di seconda fascia, di cui all'art. 3.

**Art. 3**  
**(Progressione di carriera del personale docente di seconda fascia)**

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato per titoli, dei docenti con contratto a tempo indeterminato nella seconda fascia, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili, pari al 50% per le Accademie di belle arti e al 20% per i Conservatori di musica e per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si definiscono le modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 1. Tali modalità non possono dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.

3. I posti resisi vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 1 nelle Accademie di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatorie nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta.

#### **Art. 4**

##### **(Progressione economica personale docente)**

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

« 6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al c. 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti. »

2. All'esito delle procedure di cui al comma 1, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente Afam.

#### **Art. 5**

##### **(Progressione di carriera del personale amministrativo e tecnico)**

1. Al fine di valorizzare le professionalità formatesi internamente alle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, i posti vacanti e disponibili nella dotazione organica delle aree del personale amministrativo e tecnico, fatti salvi quelli destinati alle assunzioni a tempo indeterminato degli aventi titolo ai sensi della vigente normativa, sono prioritariamente destinati alla progressione di carriera del personale già in servizio presso di esse con contratto a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite, ai sensi della normativa vigente, le modalità di svolgimento delle relative procedure concorsuali.

#### **Art. 6.**

##### **(Bienni accademici)**

1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e ai fini della messa a ordinamento prevista dal c. 105 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, le istituzioni AFAM, mantenendo i settori disciplinari indicati dal decreto ministeriale 20 settembre 2009, n. 124, dimensionano, per ogni singolo corso di diploma accademico di secondo livello, i crediti formativi accademici entro i seguenti limiti: per le attività formative di base da un minimo di 10 crediti a un massimo di 25 crediti, per le attività caratterizzanti da un minimo di 47 crediti a un massimo di 62 crediti, per le attività a scelta dello studente da un minimo di 6 crediti a un massimo di 18 crediti. Per i corsi di secondo livello approvati dal ministero dell'istruzione università e ricerca e afferenti a una delle scuole di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.

212, che non riscontrino un corso corrispondente di primo livello, le istituzioni procedono in analogia ai parametri sopra esposti.

2. All' articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5, abrogare dalle parole "Ai titoli rilasciati" sino alla fine del comma;
- b) la lettera h, comma 7 è abrogata.

3. Il comma 4, dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 è abrogato.

#### **Art. 7**

#### **(Corsi di perfezionamento dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia)**

1. Per il regolare funzionamento dei Corsi di perfezionamento attivi presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, possono esse utilizzati, a richiesta dell'Accademia, un massimo di cinque docenti provenienti dai ruoli dei Conservatori di musica, per un periodo da uno a tre anni. Il trattamento economico rimane competenza del settore Afam e i docenti vengono collocati, per il periodo interessato, in aggiunta all'organico del Conservatorio di Roma. Il diploma di perfezionamento conseguito al termine dei corsi, superato il relativo esame, viene rilasciato congiuntamente dall'Accademia e dal Conservatorio di Roma.